



RG N. 18/2026 L.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice rel.
dott. Angela Casalini	Giudice

nel giudizio n. 24-1/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da ALFIERI ANGELA (CF.: LFRNGL69D70G337Y), FOLLI FRANCESCA (FLLFRN74B47G337A), HAJRO ENEA (HJRNEE75D12Z100R), PERAZZO GAUDENZIO (PRZGNZ66E23G337K), SARNELLI ROBERTO (SRNRRT84P25F839A) con il patrocinio dell'avv. STEFANO GENNARI (GNNSFN65P11G337T) in Parma - Via Pesenti n. 2/A presso il difensore;

RICORRENTE

nei confronti di

GERVASI S.A.S. DI GERVASI AMEDEO & C. IN LIQUIDAZIONE (01842920348) con sede in 43014 Medesano (PR) Strada Rotatoria Maestro R. Gandolfi 31-38 in persona del legale rappresentante pro tempore e del socio accomandatario GERVASI AMEDEO (GRVMDA65T08Z133T) con il patrocinio dell'avv. ANDREA MELEGARI (MLG NDR 64P27 G337Z) elettivamente domiciliati in Parma B.go Garimberti n. 6, presso il difensore;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.



letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di GERVASI S.A.S. DI GERVASI AMEDEO & C. IN LIQUIDAZIONE;

osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

sentiti i difensori delle parti ricorrenti ed intervenute all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica a GERVASI S.A.S. DI GERVASI AMEDEO & C. IN LIQUIDAZIONE a mezzo PEC da parte della Cancelleria

in data 23 febbraio 2026 ; notifica ex art 140¹ c.p.c. al socio illimitatamente responsabile in data 6 marzo 2026 al momento della ricezione della raccomandata informativa; peraltro tanto

GERVASI S.A.S. DI GERVASI AMEDEO & C. IN LIQUIDAZIONE che GERVASI AMEDEO personalmente si sono regolarmente costituiti in giudizio rimettendosi a giustizia);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “ commercio ...di prodotti alimentari...” ;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a)considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;

¹ “la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione” (Cass. 6089/2020);



b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria e dalla stessa documentazione contabile e fiscale prodotta in giudizio dalla resistente non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);); in particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 24660/2020; Cass. 25167/2016). Orbene, nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per € 70.958,09 (v. informativa Agenzia Entrate Riscossione del 23 febbraio 2026); c) dai plurimi decreti ingiuntivi emessi dall'intestato Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v. informativa Cancelleria Affari Civili



del 25 febbraio 2026 e Cancelleria Lavoro del 5 marzo 2026); d) dalle circostanze esposte dalla medesima resistente nella comparsa di costituzione in giudizio; elementi che inducono a ritenere, anche alla luce della documentazione contabile e fiscale prodotta in giudizio dalla medesima resistente, come la complessiva situazione debitoria non consenta, a fronte della impossibilità di individuare specifici elementi attivi del patrimonio, di assicurare, anche nella prospettiva liquidatoria, l'integrale soddisfacimento dei creditori; considerato che essendo la società debitrice una società in accomandita semplice, la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce anche l'apertura della liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile ex art. 256 CCII; ritenuto di indicare come curatore il dott. FEDERICO BOTTRIGHI, professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di GERVASI S.A.S. DI GERVASI AMEDEO & C. IN LIQUIDAZIONE (01842920348) con sede in 43014 Medesano (PR) Strada Rotatoria Maestro R. Gandolfi 31-38 in persona del legale rappresentante pro tempore GERVASI AMEDEO (GRVMDA65T08Z133T) nonché personalmente del socio illimitatamente responsabile GERVASI AMEDEO (GRVMDA65T08Z133T);

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

NOMINA

Curatore il dott. BOTTRIGHI FEDERICO (BTTFRC85P23G535P) con studio in STRADELLO MARCHE 6, 43121 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi



precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 1 luglio 2026 ore 11.00;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art.195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 1 aprile 2026

Il Giudice rel.

Enrico Vernizzi

Il Presidente

Antonella Ioffredi



